CAMERA DEI DEPUTATI N. 2115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, GASPARRI, BONO

Norme in materia di rivendite di generi di monopolio

Presentata il 2 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella scorsa legislatura da parte di numerosi ed autorevoli parlamentari di vari schieramenti politici (al Senato della Repubblica, gli onorevoli Favilla, D'Alì, Pedrizzi, Caddeo, Costa, Tamponi, Perlingieri, Fardin, Thaler Ausserhofer, Paini, Maceratini, Berselli, Dujany, Guerzoni e Caputo; alla Camera dei deputati, gli onorevoli Mattina, Gambale, Gatto, Indelli, Manganelli, Pezzella, Giovanardi, Rosso, Martinat, Sigona, Pistone e Muzio) furono presentati vari progetti di legge di indirizzo operativo per le rivendite di generi di monopolio. Tali progetti di legge, purtroppo, non furono esaminati dal Parlamento.

Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea (sentenza Banchero del 14 dicembre 1995) che riconosce valida la permanenza del monopolio di vendita del tabacco, è quindi opportuno dettare alcune norme che consentano una più aggiornata operatività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato nell'attività concessionaria delle rivendite ed autorizzativa dei patentini, in gran parte confermando prassi consolidate da decenni, al fine di evitare la possibilità che la discrezionalità concessa all'Amministrazione da una legge di vecchia concezione consenta abusi e comportamenti antisindacali. Peraltro deve essere tenuto presente che negli ultimi anni il mercato del tabacco ha registrato una significativa contrazione dei consumi, passando dai 106 milioni di chili del 1986 ai 91 milioni di chili del 1995. Un aumento dei punti vendita al dettaglio sarebbe, per-

tanto, in netta controtendenza rispetto al *trend* dei consumi e ciò penalizzerebbe drasticamente la redditività della rete distributiva.

Si tenga inoltre presente che lo Stato, anche dietro diretta sollecitazione dell'Unione europea, ha da tempo avviato una decisa campagna antifumo orientata a ridurre il numero di fumatori.

Non si capisce, pertanto, perché, da una parte, il Governo punti a raggiungere una contrazione dei consumi attraverso le campagne di informazione e sensibilizzazione antifumo e, dall'altra, punti ad un allargamento dei punti vendita finalizzato all'obiettivo opposto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prende in considerazione il fatto che il numero delle rivendite di generi di monopolio in Italia è di gran lunga superiore (sia rapportandolo alla popolazione, sia alla superficie) rispetto a quello delle rivendite esistenti negli altri Paesi dell'Unione europea a regime di monopolio. Dispone, pertanto, dei precisi rapporti tra rivendite e numero di abitanti, nonché un meccanismo per consentire l'ampliamento, ove necessario, nelle zone attualmente sature.

Per depurare le statistiche da ogni dato che ne consenta la deformazione, l'articolo citato dispone la chiusura, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, delle rivendite chiuse e non funzionanti negli anni 1994, 1995 e nei primi mesi del 1996; ciò anche per dare valida attuazione al disposto dell'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, purtroppo largamente disatteso dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A tale scopo il comma 6 del medesimo articolo 1 dispone che la soppressione delle rivendite rimaste inattive per almeno un anno sia non più una facoltà ma un obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'articolo 2, analogamente a quanto praticato sulla base di disposizioni amministrative, fissa un parametro minimo di reddito per l'istituzione delle nuove rivendite.

L'articolo 3, in modo identico a quanto praticato da oltre sessanta anni sulla base di disposizioni amministrative, fissa delle distanze minime per l'istituzione di nuove rivendite.

L'articolo 4, comma 1, aggiorna l'attuale limite fra le rivendite di prima e seconda categoria. Il precedente limite, di lire l0 milioni, era stato stabilito dall'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che prevedeva l'aggiornamento triennale attraverso un decreto interministeriale, aggiornamento mai avvenuto per la difficoltà del varo di un decreto di questo tipo. 10 milioni di lire dell'anno 1985 corrispondono, sostanzialmente, a 16-17 milioni di lire del 1996, per cui una modifica di tale limite di valore a lire 20 milioni non sembra esagerata; viene inoltre semplificata la modalità per l'adeguamento del limite.

Il comma 2 riduce del 50 per cento le somme *una tantum* attualmente dovute in caso di applicazione degli articoli 25, 28 e 31 della legge n. 1293 del 1957, e successive modificazioni, che riguardano, rispettivamente, il rinnovo novennale, il passaggio della tabaccheria al coadiutore e la cessione a terzi ed abroga una norma mai finora attuata, senza determinare, quindi, oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 5 consente la sistemazione delle gerenze provvisorie delle rivendite, come effettuata più volte in passato.

L'articolo 6 affranca le categorie dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del lotto dall'attuale, dall'eccessivo obbligo di presentare ogni domanda in carta bollata.

Il comma 2 dello stesso articolo, muovendosi nella logica dell'imminente privatizzazione, prescrive che l'Amministrazione debba regolarmente affrancare le proprie lettere.

Con l'articolo 7 si abroga il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che consente, in « assurda teoria », che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettui la vendita delle sigarette in modi diversi dalle rivendite e dai patentini, cosa, ovviamente mai verificatasi.

Con l'articolo 8 si intende consentire un'innovazione ed un allargamento della funzione dei patentini, prevedendo un più generalizzato rilascio negli esercizi in cui si intrattiene il pubblico, attraverso l'applicazione, come previsto in Francia e Spagna, di un supplemento di prezzo per il servizio reso.

L'articolo 9 stabilisce i tempi di presentazione delle domande per nuove rivendite e patentini e per i trasferimenti delle rivendite.

L'articolo 10 stabilisce i tempi della trattazione delle pratiche, realizzando una maggior trasparenza dei provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero di rivendite di generi di monopolio, di seguito denominate « rivendite », nelle province è rapportato ad una rivendita ogni 1.500 abitanti.

2. Nelle province gravemente danneggiate dal contrabbando di sigarette e dalla concorrenza dei negozi *duty-free* sloveni ed in quelle caratterizzate da intenso movimento frontaliero di lavoratori, il rapporto di cui al comma 1 è aumentato a 2.000 abitanti per ogni rivendita.

3. Le rivendite in eccedenza, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservate.

4. Le nuove istituzioni di rivendita sono possibili solo nelle province in cui il rapporto popolazione-rivendite è superiore a quanto disposto ai commi 1 e 2, ovvero nelle altre province in sostituzione di rivendite in sovrannumero soppresse.

5. Le rivendite che non hanno effettuato prelevamenti negli anni 1994, 1995 e 1996, sono soppresse con decreto del Ministro delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario sono soppresse, quando non ricorrano particolari motivazioni per il loro mantenimento ».

ART. 2.

1. Il reddito presumibile delle nuove rivendite da istituire, ricavato dividendo per quattro il reddito conseguito nell'ultimo anno precedente dalle tre rivendite più vicine, deve essere superiore al reddito

medio conseguito dalle medesime rivendite nell'anno precedente.

2. Al fine della valutazione del reddito di cui al comma 1, si tiene conto esclusivamente dell'aggio lordo a tabacchi; per reddito medio si intende l'ammontare complessivo degli aggi di tutte le rivendite diviso per il numero delle rivendite esistenti.

ART. 3.

1. Fatte salve quelle già esistenti, le rivendite non possono essere istituite a distanze inferiori di quelle indicate al comma 2, misurate seguendo, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, il percorso pedonale più breve.

2. Le distanze di cui al comma 1 sono calcolate secondo i seguenti criteri:

per i comuni fino a 10.000 abitanti, 200 metri;

per i comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, 300 metri;

per i comuni da 30.001 a 100.000 abitanti, 250 metri;

per i comuni oltre 100.000 abitanti, 200 metri. La popolazione dei comuni è quella risultante dall'ultimo censimento.

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le rivendite con reddito annuo a tabacchi fino a lire 20 milioni sono classificate di seconda categoria; il Ministro delle finanze modifica ogni tre anni, con proprio decreto, tale importo in relazione alle variazioni del costo della vita.

2. Le somme di denaro *una tantum* dovute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento.

3. La tassa di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è soppressa.

ART.5.

1. I gerenti provvisori delle rivendite, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata della rivendita che gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

ART. 6.

1. Le istanze presentate dai rivenditori di generi di monopolio e dai ricevitori del lotto agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono in carta libera.

2. Gli ispettorati compartimentali di cui al comma 1 sono tenuti ad affrancare tutta la corrispondenza indirizzata ai rivenditori di generi di monopolio, ai ricevitori del lotto ed ai sindacati della categoria.

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è abrogato.

ART. 8.

1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« ART. 23 – *(Patentino per la vendita dei generi di monopolio) – 1.* Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi ove si verifichi trattenimento di pubblico, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

2. L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

3. La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei relativi generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, da adottare nei casi in cui il patentino incida nella zona di influenza commerciale di altra rivendita.

4. La rivendita dei tabacchi da parte di rivendite autorizzate ai sensi del comma 1, è effettuata con un sovrapprezzo obbligatorio pari al 10 per cento a beneficio del titolare del patentino stesso ».

ART. 9.

1. Le domande relative a nuove istituzioni di rivendite di monopolio, ordinarie e speciali, ai trasferimenti delle rivendite ordinarie ed all'autorizzazione di nuovi patentini sono ricevute dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nel primo bimestre di ogni anno.

2. Le domande relative a trasferimenti possono essere presentate anche oltre il termine di cui al comma 1 quando ricorrano cause di forza maggiore.

ART. 10.

1. Le pratiche relative alle nuove istituzioni di rivendite di monopolio, ordinarie e speciali, ai trasferimenti delle rivendite ordinarie ed all'autorizzazione di nuovi patentini sono svolte da parte degli ispettori compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e, per quanto concerne la espresssione dei relativi pareri, dalla Guardia di finanza e dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa su base nazionale, nei termini previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, secondo un preciso scadenzario stabilito con apposito decreto del Ministro delle finanze, delle diverse fasi dell'istruttoria, dell'arrivo e della classificazione della domanda, della trasmissione della documentazione completa per il parere della Guardia di finanza e

dell'organizzazione di categoria di cui al presente comma, dell'emissione dei pareri, del riesame dei pareri discordi nell'apposita commissione e della decisione finale dell'ispettore compartimentale e sua comunicazione alla Guardia di finanza, all'organizzazione di categoria ed al richiedente.

2. Eventuali pareri non rilasciati espressamente nei termini previsti dal comma 1 si intendono negativi.